



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA n. 18 del 30 NOV. 2018**

Regolamento dei servizi portuali specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali – PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 84/1994 e ss.mm.ii, in particolare: a) l'art. 6 comma 1 che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, comprendente i porti di Venezia e Chioggia; b) l'art. 16, che attribuisce alle Autorità di Sistema Portuale la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTO il Decreto 7 marzo 2017, n. 64 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;

VISTO il Decreto 6 febbraio 2001, n. 132 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994;

VISTA la circolare DEM3/1940 del 31 luglio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al regolamento dei servizi portuali;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale adottato con Decreto 2 luglio 2010, n. 1299 modificato con Decreto 15 maggio 2014, n. 1665;

VISTE le proprie Ordinanze: a) 248/2006; b) 386/2013; c) 5/2017 concernenti l'autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali;

VISTA la necessità di integrare i servizi specialistici, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali con quelli riferiti al settore *automotive* di recente acquisizione e sviluppo nel Porto di Venezia;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei servizi portuali ammessi deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;

SENTITA, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/1994, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 26/11/2018 (Venezia) e 26/11/2018 (Chioggia);

SENTITO il Comitato di Gestione riunitosi in data 29/11/2018;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti:

**ORDINA**

**Articolo 1 - Ambito di applicazione ed individuazione dei servizi portuali**

Sono servizi portuali specialistici le attività imprenditoriali consistenti in particolari prestazioni complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, rese su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

Il presente regolamento ne disciplina l'organizzazione nell'ambito portuale dei porti di Venezia e di Chioggia, in conformità alla normativa in materia.

- a) Nell'ambito del Porto di Venezia i servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/1994 quali e ss.mm.ii, sono individuati come segue:
1. riempimento e svuotamento container/semirimorchi e attività inerenti e conseguenti;
  2. campionatura e misurazione della merce;
  3. pesatura della merce;
  4. vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);
  5. imballaggio, ricondizionamento e pulizia della merce e riparazione imballaggi (a titolo esemplificativo: gabbie, casse, palette) e copertura della merce;
  6. rizzaggio, derizzaggio e fardaggio;
  7. pulizia celle/magazzini/depositi/piazzali/banchine e altre aree operative;
  8. riparazione e manutenzione contenitori e attività inerenti e conseguenti;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

9. sezionatura merci in genere (ad es. vergella, billette, lamiere);
  10. attività di spingicarro;
  11. trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati tra sottobordo nave e magazzino/piazzale interno al terminal, e trasporto di colli eccezionali in ambito portuale;
  12. prevenzione dall'intorbidimento e inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).
  13. trasferimenti, in ambito portuale, di auto non accompagnate all'interno dei piazzali del terminal o da zone attrezzate esterne al terminal e viceversa (sono esclusi i trasferimenti da nave a terra e viceversa, che rappresentano operazioni portuali).
- b) Nell'ambito del Porto di Chioggia i servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/1994 quali e ss.mm.ii, sono individuati come segue:
1. pesatura della merce;
  2. imballaggio, ricondizionamento e pulizia della merce, e riparazione imballaggi (a titolo esemplificativo: gabbie, casse, palette, ma non contenitori);
  3. rizzaggio, derizzaggio e fardaggio;
  4. pulizia/magazzini/depositi/piazzali/banchine e altre aree operative;
  5. riparazione e manutenzione contenitori e attività inerenti e conseguenti;
  6. trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati tra sottobordo nave e magazzino/piazzale e trasporto di colli eccezionali in ambito portuale.

## Articolo 2 – Requisiti

L'impresa che intende fornire i predetti servizi portuali per conto delle imprese portuali, per ottenere il rilascio dell'autorizzazione dall'Autorità di Sistema Portuale, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritta presso una C.C.I.A.A. (per le imprese appartenenti a Stati esteri è valida iscrizione equipollente, documentata attraverso traduzione asseverata o dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un pubblico ufficiale);
- b) non essere soggetta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- c) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- d) assenza, per i titolari d'impresa nonché per l'eventuale procuratore e in caso di società per gli amministratori e per i membri del collegio sindacale, di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- e) possesso, da parte dei titolari d'impresa nonché dell'eventuale procuratore e in caso di società degli amministratori e dei membri del collegio sindacale, di una idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali attestata dall'aver assolto l'obbligo scolastico e dall'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, dalla lett. a) alla lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) assenza per i titolari d'impresa (nonché per l'eventuale procuratore e in caso di società agli amministratori e dei membri del collegio sindacale) di condanne con pena uguale o superiore ai 3 anni o di condanne per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o delitti contro la fede pubblica (salvo che sia intervenuta riabilitazione);
- g) possesso di idoneo Documento di Sicurezza e Piano di Valutazione dei Rischi redatti ai sensi del D.Lgs n. 272/1999 e n. 81/08.

### Articolo 3 – Domanda di autorizzazione

La domanda, in carta resa legale mediante l'apposizione di una marca da bollo secondo i valori vigenti, deve contenere la seguente documentazione, aggiornata a non più di 90 giorni antecedenti la data dell'istanza:

1. **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante che attesti la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 della presente ordinanza, corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
2. **copia del documento di identità e del codice fiscale** del legale rappresentante della società;
3. **cauzione** provvisoria costituita in assegno circolare di importo pari a 2.582,00 a garanzia degli obblighi assunti dall'impresa, come previsto all'art. 6 del D.M. 585/1995 (che verrà restituita in caso di mancato ottenimento dell'autorizzazione e che verrà trattenuta a titolo



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

di canone annuo di autorizzazione, nel caso di ottenimento della stessa);

4. **impegno**, sottoscritto dal legale rappresentante, a far emettere, in caso di rilascio del titolo autorizzativo (entro 90 giorni dall'ottenimento dello stesso) **fideiussione bancaria e/o assicurativa** a favore dell'AdSP, a copertura dei canoni derivanti dall'autorizzazione stessa;
5. **impegno**, sottoscritto dal legale rappresentante, a rispettare, in caso di rilascio del titolo autorizzativo, gli obblighi e gli oneri da questo derivanti, così come indicati all'art. 5 della presente Ordinanza.
6. **relazione dettagliata** che illustri la tipologia e le caratteristiche delle attività portuali che l'impresa intende svolgere, e lo schema funzionale dell'impresa stessa o dell'unità operativa destinata ad operare nel porto di Venezia o Chioggia. Tale relazione dovrà dimostrare la sussistenza di:
  - a) capacità tecnica derivante dal possesso di un complesso di beni mobili (macchinari, mezzi meccanici o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività programmate);
  - b) capacità organizzativa che tenga conto anche delle innovazioni tecnologiche e organizzative tendenti ad una migliore efficienza e qualità dei servizi;
7. **elenco nominativo** dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri dirigenziali) suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione dei dipendenti già in organico e iscritti a libro paga;
8. **elenco dei mezzi ed attrezzature** di cui l'impresa è dotata, idonei all'attività che si intende svolgere (l'elenco dovrà essere suddiviso per tipo di meccanismo/attrezzatura, indicare numero di targa/matricola di telaio, costruttore, anno di prima immatricolazione, grado di disponibilità, ovvero proprietà/leasing/locazione, data di acquisto/inizio locazione/inizio leasing con indicazione della durata, estremi della polizza assicurativa - il contratto di locazione non può avere durata inferiore ai 12 mesi; è vietata la locazione di meccanismi ed attrezzature tra soggetti autorizzati ex art. 16 della Legge 84/1994);
9. **documento di valutazione dei rischi** redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
10. **documento di sicurezza** redatto ai sensi del D.Lgs. n. 272/1999;
11. **tariffe massime** da rendere pubbliche e da adottare nei confronti degli utenti;

Ogni documento presentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva della normale certificazione viene prodotto in consapevolezza delle sanzioni penali



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.

Qualora ritenuto necessario, l'Autorità di Sistema Portuale potrà richiedere ulteriore documentazione.

Nell'ottica di semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo, le imprese possono presentare attraverso un'unica istanza richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali sia per il Porto di Venezia che per il Porto di Chioggia, non dovendo duplicare la presentazione di documentazione comune. Le istruttorie da parte di AdSP per i due porti rimangono in ogni caso separate (vanno quindi eventualmente corrisposti due canoni e cauzioni distinte e fideiussione a copertura dell'intero ammontare dei due canoni).

#### **Articolo 4 – Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni**

Ogni anno l'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, individua, in via prioritaria, un numero massimo di autorizzazioni per ogni servizio di cui all'elenco del precedente art. 1, pubblicando apposita ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale, verificata la regolarità della documentazione presentata, valuterà:

- a) la capacità tecnica, organizzativa e finanziaria del richiedente a svolgere l'attività richiesta;
- b) il rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori.

Sarà data priorità alle istanze di autorizzazione pervenute entro il termine del 1 dicembre. In via transitoria, per il solo anno di entrata in vigore della presente ordinanza, il suddetto termine è spostato al 15 dicembre.

Qualora si sia in presenza di domande eccedenti il numero massimo predeterminato per ciascuna tipologia di servizio, purché pervenute entro tale termine, sarà data priorità alle imprese che possono assicurare una più elevata qualità di servizio, a condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti, così come previsto dal D.M. 585/1995.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Decorso il termine indicato, qualora vi siano ancora posti disponibili per le varie tipologie di servizio nei porti di Venezia e Chioggia, le imprese che rispettano i requisiti richiesti verranno autorizzate, andando ad occupare i posti disponibili fino al raggiungimento del numero massimo.

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, rilascia con provvedimento motivato l'autorizzazione. Entro lo stesso termine viene comunicato all'interessato anche l'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato.

#### **Articolo 5 – Obblighi/oneri derivanti dall'autorizzazione**

Le società autorizzate a fornire servizi portuali, sono tenute a:

- a) versare un canone d'autorizzazione annuo pari a € 2.582,00 per ciascun porto in cui intendono operare;
- b) stipulare fideiussione bancaria e/o assicurativa a favore dell'AdSP, a copertura dei canoni derivanti dall'autorizzazione stessa;
- c) stipulare un contratto assicurativo per un importo non inferiore a € 2.600.000,00 che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle attività autorizzate;
- d) applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al Decreto 6 febbraio 2001, n. 132 e della Legge 84/94 (o contratto equipollente se, per motivate ragioni organizzative aziendali, non sia possibile applicare al proprio personale il CCNL dei porti);
- e) garantire che il proprio personale sia in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti le mansioni da svolgere;
- f) osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale e dalle altre autorità competenti;
- g) non utilizzare durante lo svolgimento delle operazioni portuali personale diverso dal proprio personale esplicitamente adibito alle attività, fatta salva la possibilità di utilizzare lavoratori portuali temporanei ai sensi della disciplina prevista dall'art. 17 della Legge 84/94;
- h) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- i) comunicare entro 5 giorni lavorativi all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati dell'impresa, dei lavoratori, dei responsabili e dei mezzi e attrezzature;
- j) comunicare entro 5 giorni lavorativi all'Autorità di Sistema Portuale tutte le variazioni delle tariffe massime indicate, assicurando la più ampia trasparenza e garantendo parità di trattamento a parità di condizioni.

**Articolo 6 – Durata, sospensione e revoca o decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'esercizio di servizi portuali, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 6 febbraio 2001, n. 132, è rilasciata per il periodo di un anno e pertanto ha efficacia sino al 31 dicembre di ogni anno.

L'iscrizione ha durata annuale e rimane valida fino all'emissione delle nuove autorizzazioni, salvo diversa comunicazione dell'Autorità di Sistema Portuale.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata dall'Autorità di Sistema Portuale, in ogni tempo senza diritto di alcun indennizzo, con provvedimento motivato, sentita la Commissione Consultiva Locale, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) qualora i soggetti indicati non risultino più in possesso dell'idoneità personale e professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e concorsuali;
- b) qualora la capacità tecnica e finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
- c) qualora non siano state rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, oppure le disposizioni della presente Ordinanza;
- d) qualora sia utilizzato personale non iscritto ai registri tenuti dall'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della Legge 84/1994;
- e) qualora vengano applicate tariffe superiori a quelle comunicate all'Autorità di Sistema Portuale.

La decadenza dall'autorizzazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- b) omesso pagamento del canone fisso annuo;
- c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- d) impiego di proprio personale in attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo proprie dell'impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/1994;
- e) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento e/o applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche ed inadempienza alle Ordinanze o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti per motivi di sicurezza sul lavoro.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità di Sistema Portuale fissa un termine di quindici giorni entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi.

#### **Articolo 7 – Disposizioni finali**

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Sono contestualmente abrogate le ordinanze 248/06, 386/13 e 5/2017.

IL PRESIDENTE  
Dott. Pino Musolino  
